

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il DPR n.249/98 "Statuto degli studenti e delle studentesse" e successive modificazioni;
VISTO il piano dell'offerta formativa
Acquisito il parere del Collegio dei Docenti

DELIBERA

il presente regolamento che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero e al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione e del rispetto per le persone.

1.	PRINCIPI E FINALITÀ	1
2.	PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ.....	2
3.	DIRITTI DEGLI STUDENTI	2
4.	DOVERI DEGLI STUDENTI.....	3
5.	CONDOTTE CHE IL REGOLAMENTO CONFIGURA COME VIOLAZIONI SANZIONABILI.....	3
6.	VIOLAZIONI SANZIONABILI DAL SINGOLO DOCENTE E RELATIVE MISURE	4
7.	VIOLAZIONI SANZIONABILI DAL CONSIGLIO DI CLASSE E RELATIVE MISURE	4
8.	VIOLAZIONI SANZIONABILI DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO E RELATIVE MISURE	5
9.	COMPETENZA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO	5
10.	PROCEDURA: COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO, CONTESTAZIONE DI ADDEBITO E AUDIZIONE IN CONTRADDITTORIO	5
11.	VALIDITÀ E EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.....	5
12.	IMPUGNAZIONI	6
13.	ORGANO DI GARANZIA INTERNO ALLA SCUOLA.....	6
14.	I DANNI PATRIMONIALI.....	6
15.	VIGENZA DEL PRESENTE REGOLAMENTO.....	6

1. Principi e finalità

Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli artt.2 e 3 del D.P.R. n.249/98 e successive modificazioni, individua quelle condotte che si configurano come mancanze disciplinari, ne stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento.

1.
Esso è coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto, nonché strettamente correlato con il Patto di corresponsabilità.

2.
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, di collaborazione e rispetto reciproco tra tutte le componenti della comunità scolastica, studenti, docenti e personale A.T.A..

3.
La responsabilità disciplinare è personale.
Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4.
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5.
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano, al quale può essere offerta, a discrezione del Consiglio di classe, la possibilità di convertirle in attività socialmente utili in favore dell'Istituto.

6.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari e per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni è previsto una relazione educativa con lo studente e un coinvolgimento dei genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'Autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

10. Con riferimento alle fattispecie in cui siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

11. Le sanzioni disciplinari sono irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

12. Nei casi in cui l'Autorità giudiziaria, i Servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

13. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

2. Patto educativo di corresponsabilità

1. Il patto educativo di corresponsabilità, a cui genitori e studenti aderiscono contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. Il Patto viene annualmente verificato e deliberato dal Consiglio di istituto in ragione delle osservazioni e/o delle proposte pervenute dal Collegio docenti, dai Consigli di classe o dal Consiglio stesso.

3. Il Patto è pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto.

3. Diritti degli studenti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.

Il dirigente scolastico e i docenti, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico.

Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5.

Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti della scuola secondaria o i loro genitori possono essere consultati.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola.

Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

4. Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi sopra definiti.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti di istituto.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e, mantenendo ordine e pulizia, averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

5. Condotte che il regolamento configura come violazioni sanzionabili

1. Per quanto riguarda le condotte individuate come oggetto di sanzione dal presente regolamento, sono distinte per ordine di gravità in lievi, gravi e gravissime. Il presente elenco non è tassativo.

2. Si configurano come violazioni lievi:

- a) presentarsi alle lezioni in ritardo (se non reiterato);
- b) non giustificare tempestivamente assenze/ritardi;
- c) disturbare lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione;
- d) tenere comportamenti non corretti al cambio dell'ora, negli spostamenti interni, esterni e nell'atrio. (es.: spingere i compagni, urlare, uscire dall'aula o dalla fila, non seguire le indicazioni durante le prove di evacuazione, ecc.);
- e) non svolgere i compiti assegnati per casa (se non reiterato);
- f) utilizzo non autorizzato del distributore di bevande e merendine in orario scolastico, (al mattino);
- g) uso di abbigliamento indecoroso.

3. Si configurano come violazioni gravi:

- h) lasciare acceso e/o utilizzare il telefono cellulare durante l'orario scolastico;
- i) fumare e/o fare uso di bevande alcoliche all'interno dell'istituto, negli spazi esterni e/o durante le uscite sul territorio e viaggi di istruzione;
- j) frequentare irregolarmente le lezioni;
- k) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al personale non docente, ai compagni;
- l) imbrattare le pareti dei locali in qualsiasi modo;

- m) rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della scuola per dolo, negligenza, o disattenzione;
- n) reiterare un comportamento scorretto.

4.

Si configurano come violazioni gravissime:

- o) Insultare, umiliare i compagni; compiere atti di bullismo; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste;
- p) sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica;
- q) compiere atti di vandalismo su cose;
- r) compiere atti di violenza su persone;
- s) compiere atti che violano la dignità ed il rispetto della persona; non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (a titolo di esempio, correre a velocità eccessiva all'interno dell'Istituto, sporgersi dai davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori);
- t) compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone;
- u) fare uso e spacciare sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto o negli spazi adiacenti;
- v) raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone oggetto di ripresa/registrazione.

6. Violazioni sanzionabili dal singolo docente e relative misure

1.

Sono sanzionate dal singolo docente

- 1) la mancanza ai propri doveri scolastici, la negligenza abituale, le azioni di disturbo che, dopo il richiamo verbale, impediscono il regolare andamento delle lezioni;
- 2) la mancanza di giustificazioni di assenze e ritardi, nonché del necessario materiale scolastico;
- 3) l'abbigliamento indecoroso;
- 4) l'utilizzo di parole offensive rivolte ai compagni (insulti, parolacce, appellativi dispregiativi...);
- 5) le minacce verbali o scritte verso i compagni;
- 6) le offese verbali e gesti ingiuriosi nei confronti dei compagni;
- 7) l'utilizzo non autorizzato del distributore di bevande e merendine in orario scolastico;
- 8) l'uso del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici, durante l'attività scolastica, senza autorizzazione;
- 9) le violazioni non gravi del regolamento d'Istituto.

2.

Le misure previste sono

- 1) l'ammonizione personale e/o in classe,
- 2) l'annotazione scritta sul registro di classe,
- 3) la convocazione della famiglia telefonicamente e/o tramite comunicazione scritta sul libretto delle comunicazioni scuola-famiglia,
- 4) la produzione supplementare di elaborati e/o altre attività ritenute utili dal docente in quanto previste dal Consiglio di classe,
- 5) la consegna del telefono cellulare, del dispositivo elettronico nonché di qualunque altro oggetto sia stato mezzo di disturbo.

3.

Nel caso in cui le presenti violazioni avvengano al di fuori dell'orario della singola lezione (ad es. in ricreazione), la competenza per l'irrogazione delle misure è del Coordinatore di classe e/o del Responsabile organizzativo del plesso.

7. Violazioni sanzionabili dal Consiglio di classe e relative misure

1.

Sono sanzionate dal Consiglio di classe:

- 1) la reiterazione e/o le forme aggravate delle violazioni la cui competenza è del singolo docente;
- 2) la diffusione non autorizzata tramite il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici o meccanici, di foto, filmati o altri documenti che violino la riservatezza delle persone e/o siano offensivi e non rispettosi della dignità della persona;
- 3) il fumare e/o il fare uso di bevande alcoliche all'interno dell'istituto, negli spazi esterni e/o durante le uscite sul territorio e i viaggi di istruzione;
- 4) l'aggressione verbale reiterata;

2.

Le misure previste sono oltre quelle già previste e la cui competenza è del singolo docente:

- 1) l'esclusione dalla partecipazione ad uscite didattiche e/o viaggi d'istruzione;
- 2) come misura estrema, l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai 15 giorni.

8. Violazioni sanzionabili dal Consiglio di Istituto e relative misure

La competenza disciplinare è del Consiglio di Istituto, qualora l'entità della condotta dovesse essere tale da:

- 1) configurare la commissione di reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale);
- 2) esservi pericolo per l'incolumità delle persone;
- 3) essere connotata da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale;
- 4) ledere l'immagine dell'Istituto;
- 5) o, comunque, essere, su proposta del Consiglio di classe, necessaria l'applicazione di una sanzione quale
 - a. l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai 15 giorni,
 - b. l'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale,
 - c. la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi,
 - d. il solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9. Competenza del dirigente scolastico

1.

La competenza in materia disciplinare del Dirigente scolastico è, innanzitutto, quella di vigilare sul rispetto delle presenti norme, in particolare sulla legittimità delle scelte adottate dal docente, dal Consiglio di classe e dal Consiglio di Istituto e sulla loro coerenza rispetto al Piano dell'offerta formativa.

2.

Ha, di regola, carattere sussidiario rispetto a quella degli altri organi disciplinari ed interviene laddove si verificano inerzie e/o omissioni da parte di un organo deputato all'accertamento e alla irrogazione delle sanzioni.

3.

Sono fatte salve tutte le altre facoltà attribuite dalle norme relative all'ordinamento scolastico.

10. Procedura: comunicazione di avvio del procedimento, contestazione di addebito e audizione in contraddittorio

1)

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate dall'organo collegiale, è data comunicazione dell'avvio del procedimento ai genitori per iscritto. Nella comunicazione sono contestati gli addebiti, è fissata la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento.

2)

Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali.

3)

Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico, e dal coordinatore di classe, congiuntamente. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.

4)

Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari, siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.

5)

In procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione, qualora non si ravvisino elementi certi e fondati per la comminazione della sanzione e con l'irrogazione della sanzione qualora si ravvisino elementi certi e fondati.

11. Validità e efficacia dei provvedimenti disciplinari

1

Il docente e/o l'organo collegiale delibera in ordine all'irrogazione del provvedimento disciplinare entro il termine di cinque giorni dall'audizione in contraddittorio, comunicando i fatti contestati, le ragioni che sono a fondamento dello stesso, l'entità della sanzione, le eventuali sanzioni accessorie, il termine di decorrenza e la durata della sanzione.

3

Nei casi di provvedimenti disciplinari assunti dal Consiglio di classe e dal Consiglio di Istituto, la comunicazione è data alla famiglia dal Dirigente Scolastico e/o da un suo delegato.

4

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico.

12. Impugnazioni

1

Avverso i provvedimenti assunti dal singolo docente è ammesso ricorso dai genitori entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, al Consiglio di classe con contestuale comunicazione al Dirigente Scolastico. Il Consiglio di classe, convocato dal Dirigente Scolastico, verifica l'addebito e decide nel termine di dieci giorni.

2

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di classe è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all'Organo di garanzia interno alla scuola designato dal Consiglio di Istituto e con contestuale comunicazione al Dirigente Scolastico.

3

L'Organo di garanzia, convocato dal Dirigente Scolastico, dopo avere verificato l'addebito e le misure adottate, decide nel termine di dieci giorni.

5

L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

13. Organo di garanzia interno alla scuola

1

L'Organo di Garanzia interno è composto dal Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede, da due docenti designati dal Collegio dei Docenti, che designa anche un membro supplente e da due genitori, eletti uno tra i rappresentanti dei Consigli di Classe e il secondo dal Consiglio di Istituto che designa anche un membro supplente.

2

Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dal presente regolamento.

3

L'Organo di garanzia rimane in carica per due anni scolastici; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.

4

Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5

L'organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

14. I danni patrimoniali

I danni arrecati al patrimonio sono risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

15. Vigenza del presente regolamento

Il presente regolamento e ogni sua modificazione sono resi pubblici all'Albo Web dell'Istituto ed è vigente dopo 15 giorni dalla pubblicazione.

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 04/09/2014.